

Parere reso ai sensi dell'art. 10 secondo comma L. 24 marzo 1958 n. 195 sul decreto legge governativo recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia".

(Deliberazione dell'11 febbraio 2004)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 febbraio 2004, ha approvato il seguente parere:

«**1.** Il Ministro della giustizia, con nota del 14 gennaio 2004, ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 secondo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195, un parere sul decreto legge governativo recante "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque nonché interventi per l'amministrazione della giustizia".

Nella relazione al disegno di legge di conversione presentato alla Camera dei deputati il 7 gennaio 2004 (atto Camera n. 4594), l'intervento normativo urgente viene giustificato: a) quanto alla modifica della disciplina della nomina dei componenti tecnici del tribunale superiore e dei tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 1) con la necessità di colmare la lacuna legislativa creatasi a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 3 luglio 2002 n. 305 e 17 luglio 2002 n. 353; b) quanto alla proroga dei giudici onorari di tribunale e vice procuratore onorari (art. 2) con l'impossibilità di sostituire tempestivamente con nuove nomine gli 800 magistrati onorari in scadenza al 31 dicembre 2003 e per i quali non è possibile la riconferma; c) per quanto riguarda la modifica della disciplina relativa al trattamento dei dati personali (artt. 3, 4 e 5) con la necessità di evitare la perdita dei dati relativi al traffico telefonico conseguente all'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2004 dell'art. 132 del d. l.vo 196/2003.

Il decreto legge contiene anche norme relative alla copertura finanziaria del d. l.vo di riassetto della composizione e del funzionamento del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (art. 6) e agli effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria (art. 7) che non hanno rilevanza ai fini delle specifiche competenze consiliari.

Il disegno di legge di conversione è stato approvato il 28 gennaio 2004 dalla Camera dei Deputati che ha introdotto rilevanti modificazioni al testo del decreto legge. Trasmesso al Senato della Repubblica il 29 gennaio il disegno di legge di conversione è stato esaminato nelle sedute del 3, 4 e 5 febbraio 2004.

2. Ragioni di evidente opportunità inducono a esprimere il richiesto parere sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, anche perché dalla lettura del resoconto sommario della seduta della Commissione giustizia del Senato in data 5 febbraio 2004, emerge che il Senato probabilmente sarà chiamato ad approvare tale testo, essendosi perfezionato un accordo di tutte le forze politiche per trasformare gli emendamenti presentati in un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre ogni utile futura iniziativa riguardo ad alcuni punti di cui appresso si dirà.

Preliminarmente il Consiglio non può esimersi dal sottolineare che, secondo alcune autorevoli opinioni la riserva di legge di cui all'art. 108 della Costituzione impedirebbe di ricorrere allo strumento della decretazione d'urgenza in materia di ordinamento giudiziario, sia perché la legge di ordinamento giudiziario è (o dovrebbe essere) per sua natura "legge organica", sia perché da tale natura discende l'esigenza di adeguati approfondimenti incompatibili con la brevità del termine costituzionalmente previsto per la conversione. Tale opinione è stata peraltro fatta propria dal Parlamento che, in sede di conversione del decreto legge 11 novembre 2002 n. 251, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia", ha soppresso il capo I di tale decreto legge che aveva ad oggetto l'abolizione dei tribunali delle acque pubbliche.

Venendo all'esame dell'art. 1 deve ricordarsi che con la sentenza n. 305/2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 139 e 143, terzo comma del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nella parte in cui non prevedono "meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del tribunale superiore delle acque

pubbliche” e con la sentenza n. 353/2002 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nella parte in cui prevede “che siano aggregati al tribunale regionale delle acque pubbliche 3 funzionari del genio civile”.

Il vuoto legislativo è stato colmato dal decreto legge, per quanto riguarda i componenti tecnici del tribunale superiore delle acque pubbliche, con la previsione che tali esperti siano scelti nell'ambito dell'albo degli ingegneri (non nell'ambito dei membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici), che la nomina avvenga con decreto del Ministro della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del Presidente del Tribunale superiore (e non da parte del Presidente del Consiglio superiore di lavori pubblici).

Per quanto riguarda i componenti tecnici del Tribunale regionale, si prevede che essi siano nominati con decreto del Ministro in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta del Presidente della Corte d'appello nell'ambito degli iscritti all'albo degli ingegneri, mentre il testo originario dell'art. 138 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 prevedeva la nomina da parte del Ministro della giustizia su designazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici effettuata nell'ambito dei funzionari del genio civile.

La normativa, peraltro sostanzialmente conforme a quanto prospettato nel parere reso da questo Consiglio il 10 ottobre 2002 sul disegno di legge governativo recante “Abolizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche”, è da condividere perché garantisce la possibilità dell'integrale sostituzione del collegio giudicante del tribunale superiore e al tempo stesso la piena indipendenza dei componenti tecnici dei tribunali delle acque. Tuttavia la norma non sembra assicurare convenientemente la necessaria specializzazione in campo idraulico di professionisti prescelti nell'albo degli ingegneri. E' da condividere anche l'opportunità che la legge preveda espressamente come criterio di individuazione dei componenti magistrati e tecnici (art. 139 R.D. n. 1775 11 dicembre 1933 lett. B, C e D) destinati a supplire i componenti assenti, impediti o ruscusati il criterio automatico della maggiore anzianità come auspicato dall'ordine del giorno approvato dalla Commissione giustizia del Senato. Tale criterio, peraltro già espressamente previsto dall'art. 139 del r.d. n. 1775/1933, per la sostituzione del presidente del tribunale superiore, è in realtà espressione di un principio generale applicabile in ogni caso di mancanza di una norma diversa (ad esempio articoli 104 e 108 ord. giud.).

La norma in esame prevede anche la corresponsione di un'indennità fissa mensile e di una indennità per ciascuna udienza per i componenti titolari e supplenti dei tribunali delle acque. E' condivisibile l'invito rivolto al Governo dalla Commissione giustizia del Senato affinché siano adottate iniziative volte a prevedere la possibilità di corrispondere ai componenti tecnici un'indennità superiore a quella prevista nel testo del disegno di legge a condizione che prima dell'assunzione delle funzioni rinuncino a svolgere qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

Il comma 1 bis introdotto nel corso dei lavori alla Camera dei deputati prevede l'ultrattività delle nomine fino a quelle successive che saranno fatte secondo le norme previste dalla nuova normativa.

3. Con l'art. 1 bis viene modificato l'art. 19 del d. l.vo n. 300/1999 elevando a 65 unità il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero della giustizia.

La norma si pone in posizione di continuità con l'art. 5 del decreto legge n. 251 2002, convertito i con legge n. 1/2003, che ha portato da 50 a 62 unità il numero dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico per essere collocati nel Ministero della giustizia, Ma mentre il citato art. 5 del d.l. 251/2002 prevedeva che l'aumento fosse sostanzialmente transitorio, in quanto giustificato dalla necessità di fornire supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, la norma in esame non prevede alcun limite all'ulteriore aumento e in tal modo si colloca in controtendenza rispetto alla linea di graduale riduzione della presenza dei magistrati al Ministero della giustizia, linea della quale il d. l.vo n. 300/1999, che prevedeva il limite di 50 unità costituisce attuazione.

4. L'articolo 2 prevede la “proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza” per i quali non sia possibile, essendo trascorso il periodo massimo di legge, una ulteriore proroga rispetto al termine di cessazione previsto per il 31 dicembre 2003.

Come già rilevato, dalla relazione che accompagna il disegno di legge emerge che la proroga si è resa necessaria a seguito della circostanza che, pur avendo il Consiglio superiore provveduto con circolare 26 maggio 2003 a disciplinare le modalità di reclutamento, comprensive di un periodo di tirocinio, il decreto ministeriale di recepimento è stato emanato soltanto in data 18 luglio 2003 e pubblicato sulla G.U. del 6 novembre successivo. Preso atto che la pubblicazione del decreto era avvenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (30 luglio) fissato con la citata delibera, così che la procedura difettava del fondamentale requisito della pubblicità, il Consiglio ha provveduto, con delibera del 20 novembre 2003, a riaprire i termini di presentazione, stabilendo la scadenza nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del nuovo decreto ministeriale.

Tale stato di cose ha reso impossibile l'esaurirsi della procedura di reclutamento entro il termine del 1° gennaio 2004, rendendo così necessario l'intervento legislativo volto ad evitare che la cessazione dal servizio di molte centinaia di magistrati onorari fosse priva di immediata risposta e provocasse un vuoto consistente e non di breve periodo nell'apporto che la magistratura onoraria fornisce al funzionamento degli uffici giudiziari di primo grado.

Il testo licenziato dalla Camera non prevede, rispetto all'iniziativa governativa, alcuna modifica per quanto concerne la proroga dei magistrati onorari in scadenza, ma contiene un intervento additivo di grande significato.

Viene, infatti, aggiunto il comma 1-bis, con il quale nell'art. 245 del d.lgs. n.51 del 1998 vengono sostituite le parole “cinque anni” con quelle di “sette anni”. In altri termini, si provvede a prolungare di due anni il termine entro il quale deve cessare la presenza dei magistrati onorari presso i tribunali e le procure della Repubblica.

Nel corso della discussione in Senato, inoltre il relatore ha presentato un ordine del giorno che ai punti 4, 5 e 6 impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa volta a prevedere:

“4) un diverso termine finale per l'applicabilità delle norme sui giudici onorari di tribunale e sui vice procuratori onorari per evitare la sovrapposizione di tale termine con la fine della legislatura in corso;

5) un arco temporale più ampio di proroga per i giudici onorari il cui mandato è scaduto entro il 31 dicembre 2003 nonché, fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della magistratura onoraria, misure volte a consentire la conferma per un ulteriore quadriennio per il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace e altresì a consentire il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio per i magistrati onorari confermati nell'incarico di giudice di pace ai sensi dell'art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

6) l'esonero dalle prove preliminari del concorso per uditore giudiziario per i giudici onorari con almeno tre anni di esercizio delle funzioni”.

Sul testo normativo e sull'ordine del giorno approvato debbono essere prospettate alcune riserve, perché la disciplina della magistratura onoraria che complessivamente ne emerge presenta aspetti contraddittori e segna l'assenza di un quadro di intervento meditato e coerente.

Va segnalato, innanzi tutto, che una proroga di soli sei mesi sarebbe stata più conferente all'intento dell'intervento correttivo, così da non vanificare le complesse attività, in corso presso gli uffici e i consigli giudiziari, di esame e di valutazione delle domande presentate da migliaia di aspiranti. Non solo, ma una proroga semestrale avrebbe parificato il termine di scadenza del servizio per i magistrati in oggetto con quello generale previsto dall'art. 245 del d.lgs. n.51 del 1998.

La previsione di un termine più lungo ha così creato una discrasia evidente, fissando per i magistrati da più tempo in servizio una scadenza posteriore rispetto agli altri, creando in tal modo le condizioni perché si rendesse necessario un intervento volto a coordinare le diverse disposizioni.

La disciplina del ricordato comma 1 dell'art.2, tuttavia, solo apparentemente provvede a coordinare le diverse disposizioni; essa si limita a prorogare di un biennio il termine di "presenza" dei magistrati onorari all'interno degli uffici giudiziari, come previsto dal citato decreto legislativo del 1998, ma nulla dispone in ordine alla disciplina dei magistrati in servizio e alla procedura di reclutamento in atto. Ne consegue che, allo stato, resterebbe fermo il termine del 31 dicembre 2004 per i magistrati che avrebbero dovuto cessare entro il 31 dicembre 2003, e si prevede la possibilità di successivi interventi volti a consentire in via generale la permanenza di magistrati onorari fino al mese di giugno 2006.

E' con riferimento ad entrambi questi diversi termini che dovrebbero operare le iniziative governative, oggetto dei punti 4 e 5 dell'ordine del giorno, con un sostanziale prolungamento del servizio per i magistrati onorari che attualmente operano.

Il Consiglio non può condividere soluzioni che nei fatti prolungano oltre ogni logica il periodo di servizio dei magistrati onorari, rendendo inutili o difficilmente operabili le necessarie attività di valutazione periodica e vanificando sostanzialmente le procedure di reclutamento già avviate, che interessano migliaia di aspiranti. La soluzione prospettata postula altresì una situazione di precarietà organizzativa di cui non può farsi carico il Consiglio superiore della magistratura poiché, per evitare il pericolo di un vuoto di organico conseguente alla cessazione del mandato dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prorogati sino al 31 dicembre 2004, risulta evidente la necessità di coordinare le procedure di nomina dei nuovi aspiranti con tale scadenza, completando il periodo di formazione iniziale entro tale data, per garantire così una sostituzione contestuale dei magistrati onorari al termine del loro mandato tale da non provocare disagio per gli uffici giudiziari. Si è in presenza, pertanto, di soluzioni che non rispondono a scelte strategiche chiare e approfondite che presentino carattere di coerenza di sistema e di aderenza alle esigenze di valorizzazione di una magistratura onoraria ben selezionata e soggetta ad attente valutazioni. La scelta di favorire in modo automatico il prolungamento del servizio di magistrati onorari, finora reclutati e valutati in un'ottica di permanenza per periodi determinati, ha la conseguenza di scardinare la pur contenuta razionalità del sistema in vigore e di creare condizioni senz'altro non favorevoli a quella definizione di una coerente e organica "riforma della disciplina della magistratura onoraria", quale prevista dalla normativa del 1998 e dallo stesso ordine del giorno oggi all'esame del Senato.

Analoghe valutazioni possono essere destinate ai contenuti dell'ordine del giorno nella parte in cui impegna il governo a consentire il prolungamento, per quattro anni o per due anni a seconda del regime in atto, del servizio dei giudici di pace. Ciò comporterebbe una tendenziale permanenza degli stessi per un periodo di dodici anni, con una soluzione che svuota il concetto di temporaneità dell'incarico e finisce per modificare lo stesso assetto "onorario" del servizio.

Sia per i magistrati onorari che per i giudici di pace si è in presenza di una prospettiva che non tiene conto dell'evoluzione che la figura di magistrato onorario ha conosciuto, della modifica dei requisiti richiesti e delle nel tempo mutate caratteristiche (per età e formazione) dei giudici di pace selezionati, con il risultato di arrestare un processo certamente positivo per la qualità del servizio fornito ai cittadini.

In ultimo, assai consistenti appaiono le conseguenze che seguono alla scelta di inserire nell'ordine del giorno anche un impegno a garantire ai magistrati onorari - con almeno tre anni di servizio - l'accesso diretto alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario. Si tratta di previsione chiaramente ultronea rispetto ai contenuti della legge in esame e che coinvolge questioni di ben più ampio respiro concernenti la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria.

5. L'art. 3 del decreto-legge modifica la disciplina relativa alla conservazione dei dati relativi al traffico telefonico, contenuta nell'art. 132 del decreto legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali -, prevedendo altresì le modalità di accesso ai dati su autorizzazione del giudice per finalità di acquisizione della prova nel processo penale.

Rispetto alla previsione originaria del decreto-legge il termine di conservazione dei dati del traffico telefonico è ridotto: il fornitore della rete di comunicazioni è tenuto alla conservazione dei dati per un periodo di ventiquattro mesi e non più di trenta mesi, sempre però al medesimo fine, rappresentato dall'accertamento e repressione dei reati.

Sulla falsariga della disciplina originaria del decreto-legge, si prevede un ulteriore termine di conservazione dei predetti dati, pur esso comunque ridotto da trenta a ventiquattro mesi, che si aggiunge al primo e generale termine di ventiquattro mesi.

Tale ulteriore termine è previsto per le finalità di accertamento e repressione dei delitti di particolare gravità, individuati con il riferimento all'elencazione contenuta all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. - quindi delitti di criminalità organizzata, di criminalità di tipo mafioso, di criminalità terroristica, ecc., -, e dei delitti in danno dei sistemi informatici e telematici.

La scelta di diversificazione dei termini di conservazione dei dati di traffico telefonico, già contenuta nella disciplina originaria del decreto-legge, non incide sulla portata dell'obbligo in capo al fornitore.

Ed infatti i due termini necessariamente si cumulano in ogni caso: la conservazione dei dati è, per suo carattere essenziale, una condotta non orientata ed *ex ante* non orientabile. Il fornitore della rete, infatti, deve conservare tutti i dati in attesa che eventualmente l'autorità giudiziaria gliene faccia richiesta.

Durante il periodo di conservazione il fornitore non può selezionare gli ambiti del suo obbligo di conservazione a seconda delle finalità che la legge pone per diversificare i termini di conservazione dei dati.

Per quanto concerne le modalità di acquisizione dei dati presso il fornitore, si osserva che la prima parte del comma 3 dell'art. 132 del codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che entro il termine di cui al comma 1, l'acquisizione è disposta con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa o delle altre parti private. Tale disposizione si differenzia dalla disciplina originaria del decreto-legge, che attribuiva il potere di acquisizione all'autorità giudiziaria, consentendone pertanto l'esercizio anche al pubblico ministero.

Il testo licenziato dalla Camera, in ragione della esclusione del pubblico ministero dalla titolarità del potere di acquisizione diretta dei dati, rende ora incoerente la disposizione immediatamente successiva, che riconosce al difensore dell'imputato o della persona sottoposta ad indagine la facoltà di richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito, secondo le modalità descritte dal codice di rito per la richiesta di documentazione alle pubbliche amministrazioni. In buona sostanza il pubblico ministero è sempre tenuto a rivolgersi al giudice per ottenere un decreto motivato di acquisizione, mentre il difensore dell'imputato o del sottoposto ad indagine conserva la facoltà di adire direttamente il fornitore della rete con una richiesta di acquisizione, priva comunque dei connotati di vincolatività.

Più in generale, il testo originario risultava coerente con il sistema processuale, che attribuisce al p.m. - quale Autorità giudiziaria - il potere di acquisire con provvedimento motivato dati di non minore rilievo sotto il profilo della riservatezza (da quelli bancari a quelli sanitari); peraltro, tale impostazione è più volte stata sottoposta al vaglio di legittimità della Corte costituzionale, con esito positivo proprio con riferimento all'acquisizione dei dati del traffico telefonico.

Alle esigenze di coerenza sistematica si aggiungono quelle relative alla necessaria speditezza delle investigazioni, che rischierebbe di venire inficiata dalla necessità di un provvedimento di autorizzazione del giudice.

Nel testo licenziato dalla Camera l'acquisizione dei dati, trascorsi i primi ventiquattro mesi, è consentita a condizione che il giudice ritenga la sussistenza di sufficienti indizi in relazione a taluno dei delitti prima menzionati.

Il riferimento alla sufficienza indiziaria come presupposto del provvedimento autorizzativo potrebbe far ritenere che il potere di istanza sia del solo pubblico ministero.

Ed infatti, i difensori dell'imputato o di qualsivoglia parte o soggetto del procedimento non sono nelle condizioni, per il ruolo svolto, di offrire al giudice elementi di fatto, da cui trarre un giudizio di sufficienza indiziaria.

Questa lettura, allora, potrebbe suscitare perplessità per l'attribuzione al pubblico ministero di un potere di richiesta non riconosciuta alle altre parti.

Sarebbe auspicabile pertanto un intervento chiarificatore, che fughi ogni possibile dubbio interpretativo in proposito.

Occorre poi sottolineare che il termine complessivo di 48 mesi per la conservazione dei dati di traffico telefonico appare inadeguato all'esigenza di effettività delle indagini, anche difensive, soprattutto in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Anche recenti indagini hanno infatti dimostrato come sia indispensabile poter ricorrere a tali fonti di prova anche a distanza di anni dal fatto per cui si procede.

Infine deve rilevarsi che nessuna disciplina è prevista per la conservazione e l'accesso dei dati relativi al traffico telematico. Ciò determina il permanere di incertezze interpretative circa il regime da applicarsi a tali dati che andrebbe risolto con un adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti ai sensi del primo comma dell'art. 15 della Direttiva U.E. 2002/58/CF del 12 luglio 2002. Del pari, assolutamente necessaria è una contestuale definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni obbligatorie da parte degli operatori delle telecomunicazioni, sia telefonia che internet.

6. Con l'art. 6 bis la Camera dei deputati ha introdotto una disciplina diretta a istituire posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori, ordinarie e amministrative e nell'Avvocatura generale dello Stato. Limitando l'esame alla Procura generale presso la Corte di cassazione deve rilevarsi che il primo comma prevede la creazione del posto di procuratore generale aggiunto con contestuale soppressione di un posto di avvocato generale. Il procuratore generale aggiunto è parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, ma l'incremento retributivo in concreto previsto è pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto e quello previsto per il Primo presidente della Corte di cassazione. La ragione dell'introduzione di questa e delle altre figure vicarie è stata individuata nella necessità di evitare un blocco del funzionamento delle giurisdizioni superiori e dell'avvocatura dello Stato per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti che la legge attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari e dell'avvocatura dello Stato nel caso di un loro impedimento all'esercizio delle funzioni.

Parte del Consiglio ritiene che la prospettata necessità non appare in realtà sussistente, perché nell'ordinamento è già dettato il criterio generale di individuazione del supplente nel senso che, nel caso di impedimento del capo dell'ufficio, in mancanza di norma contraria, lo stesso è sostituito dal componente più anziano. Peraltro, ove si dubitasse che l'indicato principio generale sia sufficiente per risolvere il problema dell'ammissibilità della supplenza del procuratore generale nell'esercizio delle funzioni proprie, sarebbe sufficiente prevedere con norma espressa, che in caso di assenza, mancanza o impedimento del procuratore generale egli è sostituito dall'avvocato generale più anziano, analogamente a quanto prevede l'art. 109 ord. giud. per il procuratore della Repubblica e per il procuratore generale presso la corte di appello. Se questa argomentazione è condivisibile, viene meno, nel contempo, la stessa prospettata ragione della necessità e urgenza dell'intervento, che meglio potrebbe essere esaminato nell'ambito della più ampia disciplina di ordinamento giudiziario attualmente all'esame del Parlamento. Peraltro può aggiungersi che l'onere economico che la disposizione in esame comporta, quantificato in 614.120 euro annui, non appare sufficientemente giustificato dallo svolgimento di mere funzioni vicarie e non invece di compiti effettivi, diversi e ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti dagli avvocati generali presso la procura generale della Cassazione. Nel corso dei lavori parlamentari si è anche prospettato, in senso contrario alla istituzione della figura vicaria di procuratore generale aggiunto, la contraddizione con il testo delle modifiche dell'ordinamento giudiziario di recente approvato dal Senato che prevedono la soppressione delle figure semidirettive requirenti di primo e di secondo grado. Poiché il

Consiglio ha espresso parere contrario alla soppressione delle figure degli aggiunti questo argomento non può essere condiviso, pur restando ferma l'evidente contraddizione interna alle linee di intervento legislativo in materia di ordinamento giudiziario.

Altra parte del Consiglio ritiene condivisibile la riforma.

Il complesso delle funzioni attribuite nell'ordinamento vigente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione comprende - com'è noto - la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, la partecipazione quale membro di diritto al Consiglio superiore della magistratura e al suo Comitato di Presidenza, il coordinamento delle funzioni requirenti nell'ambito della giurisdizione civile e penale di legittimità, l'annuale predisposizione della relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

L'esercizio di tali delicate attribuzioni personali sarebbe particolarmente favorito da una posizione funzionale vicaria del Procuratore generale e di stretta collaborazione con lo stesso, anche in simmetria con l'assetto organizzativo della Suprema Corte, nel quale si riscontra un Primo presidente aggiunto.

La creazione di tale nuova figura di Procuratore generale aggiunto, poichè nominato dal C.S.M. con procedura concorsuale, consentirebbe istituzionalmente la sostituzione del Procuratore generale in caso di impedimento o assenza».